

**Consultazione pubblica relativa allo schema di Decreto ministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali, recante “Aggiornamento dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi recanti opere protette dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Trasmissione del contributo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.**

## **1. Considerazioni preliminari**

In via preliminare, occorre rilevare che questa Autorità, pur nella consapevolezza che la determinazione del compenso prevista dallo schema di decreto ministeriale non rientri nell'alveo delle proprie specifiche competenze, ritiene di offrire il proprio contributo in quanto Autorità investita, dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, delle funzioni di regolazione e vigilanza in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.


In qualità di regolatore convergente, l'Agcom gode di un punto di osservazione privilegiato per quel che concerne lo sviluppo tecnologico e le dinamiche tariffarie dei mercati “interconnessi”, così come per ciò che concerne le abitudini di fruizione dei contenuti.

Alla luce di tali premesse, il presente contributo intende fornire dei suggerimenti per integrare, ove condivisi, il perimetro oggettivo delle fattispecie regolate dallo schema in esame, anche alla luce delle esperienze di altri Stati Membri. Sotto un profilo metodologico, si precisa che l'Autorità, al fine di rendere coerente il proprio contributo, si è avvalsa delle evidenze fornite dall'Indagine Istat commissionata dal Ministero, così come citata nelle premesse del decreto ministeriale, nonché di altre analisi disponibili.

## **2. Le esperienze degli Stati Membri: Paesi Bassi e Francia**

I Paesi Bassi, al pari dell'Austria e della Francia, hanno recentemente provveduto ad aggiornare la normativa in materia di copia privata (2018), contemplando nuovi prodotti ed includendo il *cloud*. Più precisamente, nei Paesi Bassi sono stati inseriti nel perimetro della copia privata i *wearable* e, indirettamente, il *cloud*. Tale aggiornamento si è reso necessario a causa della continua e costante evoluzione tecnologica che coinvolge apparecchi e supporti di uso comune, con una revisione al rialzo dei compensi, soprattutto degli *smartphone*, che hanno raggiunto un valore di € 4,70 e una revisione al ribasso relativa ad altre categorie di prodotti, come PC, *tablet*, *hard disk* esterni e MP3. Al contempo, sono state eliminate alcune fattispecie, come i supporti CD e DVD. La figura sottostante reca una infografica relativa al confronto tra il vecchio regime normativo ed il nuovo, comprensivo dei servizi che sono stati inclusi e di quelli esclusi.

Figura 1<sup>1</sup>



Analoghe osservazioni possono essere svolte per la Francia, la quale ha adottato una struttura dei compensi progressiva al crescere della capacità di memorizzazione e ha incluso nel perimetro della copia privata la registrazione su *cloud* di programmi televisivi. In particolare, in Francia è stato rivisto il compenso per gli *smartphone* tra 32 e 64 GB (€ 12,00); in Italia per il medesimo prodotto con analoga capacità di memoria la tariffa è pari a € 5,20. La Figura 2 reca la medesima infografica fornita per i Paesi Bassi.

Figura 2<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fonte: “La copia privata in Italia e in Europa” a cura di Studio Signorello

<sup>2</sup> Fonte: “La copia privata in Italia e in Europa” a cura di Studio Signorello



Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016		Compensi <sup>2)</sup> 2016 vs. 2018 [EUR]			
<b>Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Introduzione di un <b>meccanismo con compenso fisso per intervalli di capacità</b> rispetto al precedente sistema prevalentemente basato su tariffe EUR/ GB per intervalli di capacità</li> <li>&gt; <b>Introduzione del cluster "&gt;64 GB"</b> per smartphone e tablet</li> <li>&gt; <b>Introduzione della categoria Tablet PC</b> (con compenso uguale ai tablet)</li> <li>&gt; <b>Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)<sup>1)</sup></b> (con compenso calcolato come EUR/ mese per utente per intervalli di capacità)</li> <li>&gt; <b>Aumento del compenso per smartphone e tablet, diminuzione per HDD esterni</b></li> </ul>					
			2016	2018	Trend
		<b>Focus prossima slide</b>			
		<b>Smartphone</b> (es. 32-64 GB)	7,6-15,1 <sup>3)</sup>	12,0 <sup>5)</sup>	↑
		<b>Tablet/ Tablet PC</b> (es. 8-16 GB)	4,2-8,4 <sup>3)</sup>	8,0 <sup>5)</sup>	↑
		<b>HDD esterni</b> (es. 500-1.000 GB)	20,0 <sup>5)</sup>	6,0 <sup>5)</sup>	↓
		<b>Pen drive USB</b> (es. 8-16 GB)	0,8-1,6 <sup>3)</sup>	0,8-1,6 <sup>3)</sup>	—
		<b>Lettore MP3</b> (es. <8 GB)	1,5-12,0 <sup>3)</sup>	1,5-12,0 <sup>3)</sup>	—
		<b>CD</b> (es. 700 MB)	0,4 <sup>4)</sup>	0,4 <sup>4)</sup>	—
		<b>DVD</b> (es. 4,7 GB)	0,9 <sup>4)</sup>	0,9 <sup>4)</sup>	—
		<b>NPVR<sup>1)</sup></b> (es. 320 GB)	-	0,75 <sup>3)</sup>	aggiunto
<small>1) Network personal video recorder; 2) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto. Per NPVR è stata considerata la capacità massima; 3) Tariffe calcolate come EUR/ GB per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32&lt;GB≤64 per gli smartphone); 4) Le tariffe per i CD sono calcolate come 50 EUR/ 100.000 MB e per i DVD come 19,15 EUR/ 100GB; 5) Tariffe fisse per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32&lt;GB≤64 per gli smartphone) Fonte: Copie France, GfK</small>					

### 3. Le osservazioni di merito: i servizi di cloud computing

Quanto al merito, si ritiene di rivolgere l'attenzione sulla mancata inclusione dei c.d. "servizi di *cloud computing*" (di seguito *cloud*) nel perimetro regolamentare dei compensi da c.d. copia privata, soprattutto ove si consideri la sempre maggior penetrazione di tali servizi tra gli utenti e alla luce dei recenti interventi a livello europeo.

A tale riguardo, mette conto evidenziare che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia hanno sottolineato la necessità di tutelare il diritto d'autore anche sui sistemi di *cloud*. Analogamente il Parlamento europeo nella risoluzione del 10 dicembre 2013 ha riconosciuto che "l'avvento dell'archiviazione di opere protette dal diritto d'autore da parte dei servizi di *cloud computing* non dovrebbe compromettere il diritto di cui godono i titolari di diritti europei a ricevere un compenso equo per l'utilizzo delle loro opere"; e ancora in quella del 27 febbraio 2014 ha rilevato "che, grazie al progresso tecnologico e al passaggio a Internet e al *cloud computing*, la copia digitale per uso privato ha assunto una grande importanza economica e che il sistema esistente dei prelievi per copia privata non tiene sufficientemente conto degli sviluppi nell'era digitale".

La scelta operata dal decreto ministeriale appare dunque bisognosa di integrazione, ove si consideri l'importanza che il *cloud* riveste all'interno dell'ecosistema digitale, alla luce della quale la mancata considerazione di tale servizio determinerebbe un inevitabile riflesso negativo per ciò che concerne la valorizzazione complessiva dei compensi a favore degli aventi diritto. Sotto un profilo squisitamente regolamentare, infatti, i sistemi di aggiornamento tariffario devono senza dubbio muoversi in un'ottica dinamica, tenendo in debita considerazione le menzionate variabili, al fine di agire efficacemente sul sistema nel suo complesso.

Cionondimeno, questa Autorità è consapevole delle problematiche che comporta l'inclusione di tali servizi all'interno del perimetro regolamentare. E ciò sia in ragione delle particolari prestazioni


offerte dal *cloud*, che differiscono profondamente dalle *performance* degli strumenti tipici (e dati) di memorizzazione, sia avuto riguardo alla sostanziale neutralità dei medesimi rispetto ai “*devices*” utilizzati, nonché alla complessità della determinazione degli schemi di tariffazione applicabili.

Appare dunque opportuno, a giudizio dell’Autorità, un supplemento di analisi al fine di valutare l’assoggettamento dei menzionati servizi all’interno dell’imponibile da compensi da copia privata alla luce delle considerazioni che seguono.

#### 4. Le evidenze numeriche su fruizione e penetrazione dei servizi di *cloud computing*

L’inclusione dei servizi di *cloud* nel perimetro del compenso da copia privata appare giustificabile innanzitutto alla luce delle caratteristiche tecniche dei menzionati servizi, i quali allo stato attuale consentono la memorizzazione, l’archiviazione e la fruizione di contenuti in modalità sempre più diffusa e apprezzata dagli utenti, grazie alle elevate prestazioni che gli stessi garantiscono. Come riportato nella figura sottostante, i dati sul tasso di penetrazione del *cloud* tra la popolazione dei vari Stati membri confermano tale tendenza, con un *trend* in crescita costante nel nostro Paese nell’ordine di 6 punti percentuali tra il 2014 e il 2017. Tale tendenza è confermata anche al livello di Unione Europea, con un tasso di penetrazione cresciuto nel triennio del 9% e attestatosi nel 2017 su un valore del 30% (Figura 3).

Figura 3<sup>3</sup>



E' indubbio, tuttavia, che i dati riportati, sebbene diano conto della sempre crescente diffusione di tali servizi all’interno del territorio dell’Unione, non offrono, ai fini della valorizzazione dei compensi per copia privata, elementi informativi in ordine all’effettivo utilizzo degli stessi per memorizzare o riprodurre contenuti audio e video.

<sup>3</sup> Fonte: “*La copia privata in Italia e in Europa*” a cura di Studio Signorello

Le evidenze emerse dallo studio Istat commissionato dal MiBAC testimoniano la diffusione di tale strumento all'interno del perimetro della copia privata. Come dati di scenario, la menzionata indagine riferisce che, nel periodo di osservazione, la percentuale di cittadini in età compresa tra i 14 e i 74 anni che dichiarano di aver effettuato copie di contenuti audiovisivi negli ultimi 12 mesi si attesta al 26,5% del totale della popolazione della stessa classe di età. I valori percentuali mostrano che l'attività di copia è prevalentemente rivolta ai contenuti musicali (24,8%) piuttosto che ai *film* o ai video (11,6%).

Con specifico riferimento, poi, all'utilizzo dei *cloud*, lo studio fornisce informazioni utili circa la loro effettiva utilizzazione, sia riguardo a tutto il campione che rispetto agli utenti dei singoli supporti. Relativamente al primo dato, che comunque si riferisce ai valori dei DVD vergini e riscrivibili, incide senza dubbio la coda degli individui con età superiore ai 50 anni, sicuramente meno portati al consumo di strumenti tecnologicamente più avanzati. Le evidenze più significative appaiono quelle relative agli utilizzatori dei supporti, che mostrano valori più elevati e consistenti e che comunque anche in questo caso si attestano sullo stesso intervallo dei DVD e dei supporti vergini, così come evidenziato nella figura sottostante.

Figura 4. <sup>4</sup>

Supporti utilizzati per la copia  <i>Valori percentuali</i>	Popolazione 14-74 anni (*)			Utenti dei supporti (*)	Utenti dei singoli supporti (**)		
	Copia di musica o video	Copia di musica	Copia di film/video		Copia di musica o video	Copia di musica	Copia di film/video
CHIAVETTE USB	17,4	16,2	5,6	69,6	25,1	23,4	8,1
MEMORY CARD/SCHUDE SD	5,9	5,6	1,3	51,3	11,4	11,0	2,5
HARD-DISK ESTERNI E SSD	6,4	5,3	4,2	37,8	17,0	14,1	11,2
CD VERGINI O RISCRIVIBILI	5,1	4,8	1,5	39,0	13,2	12,3	3,7
DVD VERGINI O RISCRIVIBILI	2,3	1,8	1,3	31,4	7,3	5,7	4,1
SPAZI DI MEMORIA SU CLOUD	2,0	1,7	0,6	21,7	9,1	7,8	2,9

(\*) Percentuali calcolate sul totale della popolazione di 14-74 anni

(\*\*) Percentuali calcolate sugli utilizzatori dei singoli supporti

Tali evidenze, sulla scorta dei modelli olandese e francese, sembrano deporre nel senso di includere nel perimetro di applicazione del decreto anche i servizi di memorizzazione coerenti con le attuali dinamiche di consumo, assoggettandoli dunque alle tariffe per copia privata.

### 5. Il modello di tariffazione proposto per i servizi di *cloud computing*

L'individuazione dei criteri di tariffazione dei servizi di *cloud computing* deve necessariamente tenere conto dell'elevata capacità di memorizzazione di tali strumenti, circostanza che impedisce di fare ricorso alle modalità di valorizzazione sino ad ora in uso.

Non può non tenersi conto, inoltre, dell'effetto potenziale che l'introduzione di nuove modalità contributive può generare sui consumatori finali in termini di aggravio economico, cui fa eco, d'altra parte, un ampliamento della base imponibile e dunque del gettito per gli aventi diritto.

<sup>4</sup> Fonte: Studio Istat "Indagine Statistica su Musica e Video nelle abitudini dei cittadini". Aprile 2018

Le considerazioni esposte suggeriscono la necessità di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze dei soggetti presenti nel mercato e che rilevano ai fini della determinazione del compenso per copia privata. Una possibile soluzione può essere rappresentata dall'applicazione di un modello basato sui costi marginali che si devono sostenere con i diversi mezzi per realizzare più spazio di archiviazione. In linea generale, tale modello dovrebbe giustificare un contributo proporzionalmente più elevato per i sistemi di “nuova generazione”, che sostengono costi marginali decrescenti per spazio di archiviazione aggiuntivo, e proporzionalmente meno elevato per i sistemi meno “avanzati”, per i quali la creazione di spazio di archiviazione aggiuntivo ha costi marginali crescenti.

Infine, appare opportuno segnalare che, con riferimento alla copia privata, il settore video è in attesa della ripartizione da parte della SIAE dei compensi relativi agli anni 2017-2019, pari a circa cinquanta milioni di euro, e spettanti ai produttori di videogrammi, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore. Tali risorse dovrebbero essere prontamente sbloccate, anche in considerazione della particolare situazione di necessità in cui versa in questo momento il settore, particolarmente colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria collegata al diffondersi del virus COVID-19 come dimostra l'istituzione del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo prevista dall' art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.